

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 367

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MENZIANI, BORTOLANI, MORA

*Presentata il 19 luglio 1979*

Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente  
introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui  
e pascolo abusivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 636 del codice penale recita testualmente: « Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con l'ammenda da lire 800 a lire 8.000.

« Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in mandria o in gregge, avviene per farli pascolare nel fondo altrui la pena è della reclusione fino a 1 anno o della multa da lire 1.600 a lire 16.000.

Qualora il pascolo avvenga o dalla introduzione o dall'abbandono di animali e il fondo è stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a 2 anni e con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

Che il predetto articolo 636 potesse avere una giustificazione all'atto della promulgazione del codice può essere anche giustificabile. Infatti a quell'epoca la popolazione del nostro Paese era per la stragrande maggioranza dedita all'agricoltura e gli animali domestici vivevano, in gran parte e nella quasi totalità, condotti al pascolo e quindi lasciare alla sola normativa

del codice civile una materia così delicata era forse estremamente rischioso.

Oggi però che la popolazione addetta all'agricoltura è notevolmente diminuita, che molti terreni sono stati abbandonati, che il bestiame domestico, salvo per gli ovini o pochi altri casi particolari, non viene più condotto al pascolo ma allevato stabularmente, non si vede la necessità di mantenere in vigore il predetto articolo del codice penale così formulato.

Infatti il predetto articolo 636 va a danneggiare ingiustamente e inopportunamente tanti lavoratori che esercitano onestamente la propria attività professionale e che solo perché l'autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza di un fatto richiamato nel predetto articolo 636 vengono portati davanti alla autorità giudiziaria anche senza che vi sia stato danno o richiesta di danni.

Il predetto articolo 636 colpisce oggi soprattutto gli allevatori di ovini che esercitano ancora il pascolo con le loro greggi, soprattutto nelle zone di montagna, nei terreni meno fertili, abbandonati o lungo di argini e le golene dei corsi d'acqua

o delle strade, allevatori che hanno una insostituibile funzione sociale sia in termini occupazionali economici che di difesa del suolo.

Modificare il predetto articolo 636 non significa certamente aumentare la delinquenza, singola o organizzata, ma unicamente rendere giustizia ad una categoria di operatori agricoli che diversamente trovano una grossa remora proprio nella giustizia che anziché tutelarli li danneggia nella loro attività professionale.

Si è pertanto ritenuto di dover proporre la sostituzione del vigente articolo 636 con una nuova norma, la quale raggruppa le tre distinte ipotesi dell'attuale normativa in una sola previsione delittuosa, che richiede, per la punibilità dello agente, che dal fatto sia derivato un danno al fondo.

In questo modo, la norma viene adeguata all'attuale realtà sociale, in quanto si esclude la punibilità di chi si sia limitato a introdurre o a abbandonare animali nel fondo altrui, sia pure per farveli pascolare, senza che però nessun danno sia derivato ai beni di terzi. Solo l'esistenza di un danno concreto può giustificare la configurabilità di un vero e proprio delitto, perché solo allora viene in considerazione un interesse del proprietario, che è opportuno tutelare anche in

sede penale, oltre che con le normali azioni civili tendenti al risarcimento del danno.

D'altra parte, si è stabilito che il reato è perseguibile solo a querela della persona offesa, per evitare così gli inconvenienti di cui si è fatto cenno in precedenza.

Si è previsto infine che il reato è punito con la sola pena pecuniaria della multa, da ventimila a duecentomila lire.

Per i motivi sopra richiamati, come per tutti quelli che si potrebbero ulteriormente illustrare in sede di dibattito, lo onorevole Morini aveva presentato nella VI legislatura analoga proposta di legge n. 4519, che poi aveva ripresentato col n. 60 nella passata VII legislatura. Detta proposta di legge unitamente al disegno governativo n. 1799 era stata esaminata ed approvata in sede legislativa dalla Commissione Giustizia, ma l'anticipato scioglimento delle Camere ne ha impedito la definitiva approvazione in legge da parte del Senato della Repubblica.

Essendo tuttora convinti che la modifica del già citato articolo 636 sia tanto necessaria quanto urgente e che inoltre rappresenti un atto di giustizia verso la categoria dei pastori, confidiamo in un favorevole accoglimento di questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 636 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. — Chiunque introduce o abbandona nel fondo altrui animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, o ve li fa pascolare, è punito, a querela della persona offesa, con la multa da lire ventimila a lire duecentomila, a condizione che il fondo sia stato danneggiato dagli animali ».